

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1153-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 aprile 1959 (Stampato n. 493)

**MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 16 luglio 1959

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 dicembre 1959 (Stampato n. 493-B)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E AD INTERIM DEL TESORO
(TAMBRONI)**

**E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)**

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 dicembre 1959*

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

*(Esenzione dall'imposta sui redditi
dei fabbricati).*

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi per una super-

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

*(Esenzione dall'imposta sui redditi
dei fabbricati).*

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purché a negozi

ficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

- a) di 25 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di 24 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di 23 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di 22 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e) di 20 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
- f) di 18 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
- g) di 16 anni, se ultimati il 31 dicembre 1967;
- h) di 14 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
- i) di 12 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
- l) di 10 anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

Le stesse agevolazioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e a locande e pensioni di seconda e terza categoria, costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione delle località sedi di azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio.

non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati per la durata:

- a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
- f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
- g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
- h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
- i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
- l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

I fabbricati di cui al primo comma sono altresì esenti dalle sovraimposte comunali e provinciali per la durata:

- a) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di anni 12, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1964.

Per i primi due anni successivi alla cessazione della esenzione dalle sovraimposte comunali e provinciali i fabbricati di cui al primo comma, se ultimati entro il 31 dicembre 1969, saranno assoggettati alle sovraimposte stesse nella misura di un terzo nel primo anno e di due terzi per il secondo anno.

Le agevolazioni di cui ai commi che precedono si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, numero 843.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, numero 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio.

La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale.

ART. 2.

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

ART. 3.

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.

ART. 4.

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

ART. 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

ART. 2.

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

ART. 3.

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

Identico.

ART. 4.

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

Identico.

ART. 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

Identico.

b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.